

Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Banca Mediolanum S.p.A. È Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 22 dicembre 2017 in conseguenza della trasformazione di FIN.PROG. ITALIA S.a.p.A. in società per azioni (cfr. Premessa D).

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il **TUF**) e dell'art. 130 del Regolamento Consob 11971/1999 (il **Regolamento Consob**), si rende noto quanto segue.

PREMESSE

- A.** In data 20 dicembre 2017 (la **Data di Sottoscrizione**) i signori Ennio Doris (**ED**), Lina Tombolato (**LT**), Massimo Doris (**MD**) e Annalisa Doris (**AD**), e congiuntamente a ED, LT e MD, la **Famiglia Doris**, da un lato, e Fin.Prog. S.a.p.a. (**Fin.Prog.**), T-Invest S.r.l. (**T-Invest**) e Snow Peak S.r.l. (**Snow Peak**), e congiuntamente a Fin.Prog. e T-Invest, i **Veicoli** e insieme alla Famiglia Doris, il **Gruppo Doris**, dall'altro lato, hanno sottoscritto un patto parasociale (il **Ratto Gruppo Doris**) che contiene alcune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF (il **Accordo di Sindacato**) dirette a regolare l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni di Banca Mediolanum S.p.A. (**BMED** o la **Banca**) possedute dagli aderenti (le **Parti** o gli **Aderenti**) sulle materie rilevanti oggetto di delibera assembleare di BMED, nonché i limiti al trasferimento delle azioni della Banca e dei Veicoli, come meglio precisato al successivo punto 4.
- B.** Il Patto Gruppo Doris prevede altresì l'impegno dei componenti della Famiglia Doris e di Fin.Prog. a modificare (entro il 28 febbraio 2018, qualora non sussistano ragioni ostative) le originarie convenzioni di voto aventi ad oggetto le azioni di BMED detenute da Fin.Prog. (le **Convenzioni Usufrutto BMED**) e le azioni di Fin.Prog. (le **Convenzioni Usufrutto Fin.Prog.**) detenute dai componenti della Famiglia Doris, al fine di realizzare una diversa allocazione dei diritti di voto, che avverrà a titolo gratuito, in una logica di riassetto degli equilibri familiari e di passaggio generazionale all'interno della Famiglia Doris, come segue:
- (i) ad esito della modifica delle Convenzioni Usufrutto BMED tra ED, LT e Fin.Prog., i diritti di voto in BMED spettanti (direttamente e indirettamente) alla Famiglia Doris e a Fin.Prog. sarebbero così ripartiti (rispetto alla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni BMED): quanto a Fin.Prog. per il 20,1357%; quanto a ED per il 6,3088%; quanto a LT per il 9,8405%; quanto a MD, per il 1,9601%; quanto a AD, per il 1,9583%;
 - (ii) ad esito della modifica delle Convenzioni Usufrutto Fin.Prog. tra ED, LT, MD e AD, i diritti di voto in Fin.Prog. spettanti (direttamente e indirettamente) alla Famiglia Doris sarebbero così ripartiti (rispetto alla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni Fin.Prog.): quanto a ED per il 1,4996%; quanto a LT per il 7,4787%; quanto a MD per il 40,5110%; quanto a AD per 40,5107%.
- C.** Con riferimento al patto di sindacato avente ad oggetto azioni BMED sottoscritto tra Fin.Prog. e Fininvest in data 14 settembre 2016, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2016 (il **Ratto di Sindacato Banca Mediolanum**), pubblicato ai sensi di legge¹, le Parti del

¹ Si ricorda che la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) del 25 ottobre 2016, che si è opposta all'acquisizione da parte di Fininvest di una partecipazione qualificata in BMED (a seguito della fusione di

Patto Gruppo Doris hanno dichiarato di rendersi disponibili a conferire al Patto di Sindacato Banca Mediolanum . nella misura che concorderanno in buona fede tra di esse . le azioni BMED con diritto di voto necessarie a ricostituire l'originaria partecipazione sindacata conferita da Fin.Prog., qualora ad esito della modifica delle Convenzioni Usufrutto BMED di cui alla Premessa B, punto (i), i diritti di voto spettanti a Fin.Prog. si dovessero ridurre al 20,1357% (rispetto alla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni BMED);

D. In data 21 febbraio 2018 è divenuta efficace la trasformazione di Fin.Prog. S.a.p.a. in società per azioni con la denominazione %FINPROG ITALIA S.p.A.+ ogni riferimento a %Fin.Prog.+ nelle presenti informazioni essenziali deve intendersi riferito a FINPROG ITALIA S.p.A.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato sono riconducibili ad un sindacato di voto e ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti rispettivamente ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), del TUF.

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato hanno ad oggetto azioni di BMED possedute dalle Parti come indicato al successivo punto 3.

Banca Mediolanum S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3, 20080, Partita IVA n. 10698820155, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02124090164, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, capitale sociale (alla data del 23 febbraio 2018) pari a Euro 600.185.368,90, suddiviso in n. 740.255.546 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni di BMED sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI SINDACATO E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Alla Data di Sottoscrizione, i soggetti aderenti all'Accordo di Sindacato sono i seguenti:

Ennio Doris, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, C.F. DRSNNE40L03L199E.

Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68199V.

Massimo Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F. DRSM67H09A703A.

Annalisa Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M.

FINPROG ITALIA S.p.A. (già FIN.PROG. ITALIA S.A.p.A. di Ennio Doris & C.), società per azioni, con sede legale in Milano, Via Senato n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08998170156, capitale sociale pari a Euro 6.980.392,12 detenuto come di seguito indicato al presente punto 3.

Mediolanum S.p.A. in BMED), ha comportato (come anche comunicato a Fininvest S.p.A. dalla Banca d'Italia con nota Prot. n. 1523247/16 del 21 dicembre 2016) %~~la~~ automatica sospensione dei diritti di voto inerenti alla partecipazione oggetto del provvedimento della BCE+ eccedente la soglia del 9,99% del capitale. In data 23 dicembre 2016, Fininvest ha impugnato la decisione della BCE del 25 ottobre 2016 innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

T-INVEST S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Carlo Botta 19, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04988260966, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 interamente detenuto da LT.

SNOW PEAK S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06823720963, capitale sociale pari a Euro 100.000,00 interamente detenuto da MD.

Alla Data di Sottoscrizione le Parti possiedono le partecipazioni in BMED come riportato nella tabella che segue. Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato si riferiscono a tutte le azioni BMED a qualunque titolo possedute (direttamente e indirettamente) dai componenti della Famiglia Doris alla Data di Sottoscrizione, nonché quelle eventualmente acquisite successivamente secondo le previsioni dell'Accordo di Sindacato medesimo.

Socio di BMED	n. azioni	% su azioni con diritti di voto (*)	% su azioni sindacate
Fin.Prog. (1)	195.289.557	26,3814%	65,6311%
ED	23.563.070	3,1831%	7,9189%
LT (2)	49.702.296	6,7142%	16,7035%
MD (3)	14.507.180	1,9598%	4,8754%
AD	14.494.160	1,9580%	4,8711%
Totale	297.556.263	40,1964%	100,0000%

(*) percentuale calcolata sulla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie BMED pari a n. 740.255.546 alla data del 23 febbraio 2018.

- (1) di cui n. 149.029.557 azioni detenute in piena proprietà e n. 46.260.000 azioni in nuda proprietà con diritto di voto.
- (2) detenute direttamente e indirettamente per il tramite di T-Invest.
- (3) detenute indirettamente per il tramite di Snow Peak.

Alla Data di Sottoscrizione le Parti possiedono le partecipazioni in Fin.Prog. come riportato nella tabella che segue.

Socio di Fin.Prog.	n. azioni			% proprietà	% voto (*)
	piena proprietà	nuda proprietà	usufrutto e voto		
ED	1.543.693		5.176.394	11,4996%	50,0609%
LT (1)	1.003.922		3.896.726	7,4787%	36,5071%
MD (2)	901.548	4.536.585		40,5110%	6,7160%
AD	901.548	4.536.535		40,5107%	6,7160%
Totale	4.350.711	9.073.120	9.073.120	100,0000%	100,0000%

(*) percentuale calcolata sulla totalità dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie Fin.Prog. pari a n. 13.423.831.

- (1) detenute direttamente e indirettamente per il tramite di T-Invest.
- (2) detenute indirettamente per il tramite di Snow Peak.

4. CONTENUTO DELL'ACCORDO DI SINDACATO

Le Parti, sull'assunto che nessuna di esse intende assumere un posizione tale da poter influenzare le decisioni dei competenti organi sociali e/o, più in generale, la gestione della Banca, hanno inteso vincolare le azioni BMED dalle stesse detenute nell'Accordo di Sindacato al fine di condividere le scelte da esprimere nell'esercizio dei diritti relativi e/o connessi alle azioni BMED e con l'intento di assicurare stabilità e continuità di indirizzo nella gestione della Banca e del gruppo facente capo alla stessa.

4.1 Vincoli al trasferimento delle azioni di BMED e dei Veicoli

4.1.1 Divieti di trasferimento

L'Accordo di Sindacato prevede un divieto di trasferimento a carico delle Parti come segue: (i) ciascun membro della Famiglia Doris non potrà trasferire alcuna partecipazione dal medesimo

posseduta in Fin.Prog., T-Invest e Snow Peak e/o alcun diritto patrimoniale o diritto di voto o altro diritto amministrativo pertinente alla stessa; e (ii) ciascuna Parte non potrà trasferire alcuna azione BMED sindacata, né trasferire, separatamente dalle predette azioni, alcun diritto patrimoniale o diritto di voto o altro diritto amministrativo pertinente alle azioni BMED sindacate.

4.1.2 Trasferimenti consentiti

Non sono soggetti ai divieti di trasferimento di cui al precedente punto 4.1.1, i trasferimenti di partecipazioni in Fin.Prog., T-Invest e Snow Peak e/o delle azioni BMED sindacate: (i) approvati da tutte le Parti dell'Accordo di Sindacato; ovvero (ii) che siano effettuati a favore di consanguinei (o società da questi interamente partecipate); ovvero (iii) a favore di società interamente partecipate da una delle predette Parti, o partecipanti integralmente uno degli Aderenti, o interamente partecipate dalla persona che controlla direttamente o indirettamente un Aderente (eventualmente insieme ad altre Parti e/o ai loro rispettivi consanguinei); ovvero (iv) di titolarità dei membri della Famiglia Doris in caso di trasferimenti *mortis causa* a consanguinei.

4.1.3 Acquisti di azioni di BMED e rimedi in caso di OPA

L'Accordo di Sindacato, oltre ad un reciproco obbligo di informativa preventiva in caso di incremento delle partecipazioni nella Banca, prevede che, qualora un acquisto volontariamente fatto da una Parte abbia l'effetto di determinare un obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, la Parte che ha concorso al lancio di una offerta pubblica di acquisto totalitaria (sia in proprio che per il tramite di società controllate o in concerto con altri ai sensi dell'art. 93 TUF), sarà obbligata (a) a vendere senza indugio un numero di azioni tali da ridurre il numero complessivo delle azioni detenute sotto le soglie rilevanti ovvero a ridurre i relativi diritti di voto in eccedenza e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. e), Regolamento Consob, e, comunque, (b) a tenere manlevate e indenni le altre Parti da ogni obbligo, onere e/o costo relativo o comunque connesso al lancio e all'esecuzione della suddetta offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

4.2 **Sindacato di voto**

4.2.1 Direttivo dell'Accordo di Sindacato e materie rilevanti

L'Accordo di Sindacato prevede che il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi relativi alle azioni BMED sindacate siano esercitati dagli Aderenti secondo le decisioni assunte da un direttivo (il **Direttivo**), composto dai componenti della Famiglia Doris nelle persone di ED, LT, MD (in qualità di Presidente) e AD, che resterà in carica per tutta la durata dell'Accordo di Sindacato. In particolare, il Direttivo è competente a decidere sulle seguenti materie rilevanti che sono oggetto di delibera dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca (le **Materie Rilevanti**): **(i)** proposte di nomina degli organi sociali di BMED (previa fissazione del relativo numero), come meglio illustrato al successivo punto 4.2.2; **(ii)** proposte di determinazione dell'ammolumento degli amministratori, compresi eventuali piani di remunerazione e incentivazione, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché delle disposizioni statutarie; **(iii)** proposte di pagamento di dividendi o distribuzioni di riserve; **(iv)** proposte di aumento o riduzione del capitale sociale di BMED o di altre operazioni sul capitale che coinvolgano BMED; **(v)** proposte su altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria di BMED; e **(vi)** proposte o indicazioni da formulare ai sensi del Patto di Sindacato Banca Mediolanum di cui alla Premessa C.

Il Direttivo decide su tutte le Materie Rilevanti a maggioranza con il voto favorevole di almeno 3 membri (da computarsi per **teste**) per i quali si conteggiano le sole espressioni di voto favorevoli e contrarie. La decisione assunta dalla maggioranza del Direttivo obbligherà ciascun Aderente (e,

quindi, i membri della Famiglia Doris e i rappresentanti di Fin.Prog., T-Invest e Snow Peak) ad esercitare i diritti di voto relativi alle azioni sindacate nelle assemblee di BMED e/o gli altri diritti amministrativi in conformità a quanto deciso dal Direttivo. Nel caso in cui si verifichi una situazione di stallo all'interno del Direttivo dovuta alla contrapposizione di due schieramenti, da un lato, e due schieramenti, dall'altro, l'Accordo di Sindacato prevede un periodo di 5 giorni, nel corso del quale i due gruppi di schieramenti dovranno cercare, in buona fede, una soluzione concordata. Qualora, nonostante gli sforzi di entrambi, non si addivenga ad una soluzione concordata, l'Accordo di Sindacato prevedrà una nuova votazione nella quale si intenderà assunta la decisione che sia stata approvata dallo schieramento che includa anche il voto favorevole di MD, il cui voto, in tal caso, varrà doppio.

4.2.2 Nomina degli organi sociali di BMED

Con particolare riferimento alle decisioni relative alla nomina degli organi sociali di BMED di cui al precedente punto 4.2.1, (i), l'Accordo di Sindacato prevede l'impegno degli Aderenti a presentare, da soli o unitamente ad altri soci della Banca, e a votare una unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BMED, nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché nel rispetto di quanto previsto nel Patto di Sindacato Banca Mediolanum, ove applicabile. Quanto alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di BMED è previsto che: (i) ED sia designato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione; (ii) MD sia designato come Amministratore Delegato della Banca; e (iii) i restanti candidati da designare siano individuati dal Direttivo.

4.3 Deposito delle azioni sindacate

Tutte le azioni della Banca oggetto dell'Accordo di Sindacato (diverse da quelle oggetto del Patto di Sindacato Banca Mediolanum) saranno depositate presso un intermediario autorizzato scelto d'intesa tra le Parti.

5. DURATA DELL'ACCORDO DI SINDACATO

L'Accordo di Sindacato è in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e cesserà di produrre i propri effetti al terzo anniversario di tale data. Alla scadenza, l'Accordo di Sindacato si rinnoverà per ulteriori periodi di 3 anni, salvo che una delle Parti ne abbia dato disdetta mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso almeno 6 mesi prima di ogni scadenza.

6. PENALI

La Parte inadempiente ad una delle disposizioni dell'Accordo di Sindacato di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2 o 4.2 sarà tenuta al pagamento alle altre Parti di una penale irriducibile ex art. 1382 c.c. pari al minore tra (i) Euro 500.000,00 e (ii) il valore delle azioni BMED detenute dalla Parte inadempiente al momento dell'inadempimento moltiplicato per 3 volte, escluso il risarcimento del maggior danno.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al precedente punto 4.1.3, fermi gli obblighi di manleva e indennizzo ivi previsti dall'Accordo di Sindacato, la Parte inadempiente sarà altresì tenuta al pagamento della penale, il cui importo . come sopra calcolato . sarà decuplicato, salvo in ogni caso il riconoscimento del maggior danno.

7. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO DI SINDACATO

In virtù delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato, nessun soggetto controlla individualmente BMED ai sensi dell'art. 93 TUF.

8. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 dicembre 2017.

9. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI SINDACATO

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet di BMED all'indirizzo www.bancamediolanum.it.

23 febbraio 2018